



STATUTO – Associazione Pertosa "TERRA MIA"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (di seguito indicato come CTS) e successive modifiche, nonché della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata Pertosa "TERRA MIA" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

Una volta acquisita la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **Pertosa "TERRA MIA" APS** oppure **Pertosa "TERRA MIA" Associazione di Promozione Sociale**.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Pertosa (SA), alla Via Santa Maria delle Grazie n. 39.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali o sedi secondarie, in Italia o all'estero, dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Salerno, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

acc. Porquale fine
Francesco Cerbo
Tribù

Yvanza Olthius
Sup. Verde
Yvanza Olthius
Pertosa Mica



La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone

ex Regole fire
Francesco Cui
Isabel

Vincentina Ottavio
Luigi Coda
Ulfano Ottavio
Isabel



aderenti agli enti associati:

- 1) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 5) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 6) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 7) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 8) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 9) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 10) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 11) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di eventi culturali, folkloristici e tradizionali, finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali, tra cui sagre, manifestazioni enogastronomiche e iniziative legate ai prodotti tipici del territorio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la "Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa" e la promozione di piatti tipici locali;
- b) Promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, storico, artistico e

Francesco Caruso
Is. Col.

Vincenzo Altunio
Sup. Torre
Mario Altunio
Am. Col.

ambientale del Comune di Pertosa, con particolare riferimento a chiese, conventi, centro storico, musei e siti di rilevanza naturalistica e turistica, ivi comprese le Grotte di Pertosa-Auletta;

- c) Promozione e realizzazione di eventi ed attività culturali, artistiche e musicali, di interesse sociale, tra cui a titolo esemplificativo concerti, spettacoli e manifestazioni, ivi compresi eventi a carattere natalizio;
- d) Organizzazione di itinerari culturali, visite guidate e attività di sensibilizzazione per la riscoperta dell'identità locale.
- e) Promozione di attività educative, ricreative e sociali rivolte a minori, giovani e famiglie, anche mediante l'organizzazione di oratori, attività ludiche, campi scuola estivi e invernali e iniziative di aggregazione sociale;
- f) Promozione e valorizzazione delle tradizioni religiose e popolari del territorio, attraverso l'organizzazione e il supporto a celebrazioni, festività patronali ed eventi liturgici e culturali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le festività in onore dei Santi Patroni, la Via Crucis vivente e altre manifestazioni tradizionali, comprese attività collegate come luminarie e spettacoli;
- g) Organizzazione di iniziative comunitarie e tradizionali, anche a carattere simbolico e identitario, quali falò comunitari e altre manifestazioni legate alle tradizioni locali;
- h) Promozione della solidarietà sociale, mediante attività di beneficenza e sostegno a persone in condizioni di difficoltà, anche attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, quali pacchi alimentari;
- i) Attuazione di iniziative di prossimità e sostegno morale per contrastare l'isolamento sociale dei residenti più fragili o anziani.

L'associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione potrà collaborare con Enti Pubblici e privati, con altri Enti del Terzo Settore e/o Associazioni, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile. Potrà, inoltre, collegarsi e aderire ad altri enti ed organismi, tra cui le reti associative, riconosciuti ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in

sec. Ragnoli fire
Francesco Ragnoli
Told.

Vincenzo Altieri
Luigi Ragnoli
Vincenzo Altieri
De Leo



associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Soci)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal

sec. Pasquale
F. C. C.
C. C. C.

Vincenzo Altieri
S. C. C.
M. C. C.
C. C. C.

Consiglio Direttivo sono denominati “soci ordinari”, mentre coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto dell’associazione sono denominati “soci fondatori”.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La richiesta di adesione va indirizzata, da parte dell’interessato, al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell’esercente la potestà parentale. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni ed iniziative poste in essere dall’associazione che si caratterizzano per la loro intrinseca pericolosità.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l’assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei, pertanto non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio può sempre recedere dall’associazione, comunicandolo in forma scritta con un preavviso minimo di trenta giorni.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini

cc. Perquisiti fine
Francesco Carli
Chiodi

Vincenzo Altieri
Luigi Tasso
Marie Ottone
Marta

stabiliti dal Consiglio direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per condizione di inattività prolungata senza adeguata ragione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

e il dovere di:

sec. Pozzale fine
Francesco C...
C... bol.

Vincenzo Altino
Luigi Torp...
Ugo Altino
R... p...

nte - Dire

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo. I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea (raccomandata a mano debitamente controfirmata) e/o informatica (es: sms, pec, e-mail,

sec. Porquale fire
Francesco Cerbo
Isolal

Vincenzo Altino
Luigi Cerbo
Marie Altino
Isolal



ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci e comunque con prova di ricezione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenza ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

*ex Teresa Jise
Francesco C...*

Vipulza Alt...

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe (fino ad un massimo di tre deleghe).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

sc. Pasquale J. re
Francesco Carli
G. Lodi

Giuseppe Altino
Luigi Torano
Mario Altino
Roberto Lino



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- conferire procure generali e speciali;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo indica anche il numero dei componenti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare

sc. Pasquale f.ze
Francesco Lombardi
Anelli

Vincenzo Altieri
Luigi Tardito
Mario Altieri
Antonio



l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia previsto nella comunicazione convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblca degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

1. tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
2. disbrigo della corrispondenza;
3. redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

1. Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
2. tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
3. riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

ART. 15

sec. Pozzani
Francesco Carl
Trotti

Vincenzo Altino
Luigi Tosi
Mario Altino
Piero



(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e' eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, e dovrà coincidere con il parroco pro tempore del comune di Pertosa. Qualora, a seguito di impedimenti, incompatibilità e/o dimissioni dello stesso, il presidente potrà essere scelto dai soci con un consenso almeno pari al 75% dei soci presenti in assemblea. Contestualmente alla nomina del Presidente, l'assemblea nomina il Consiglio direttivo.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art.

rec. Pasquale fire
Pierluigi C. L.
Trotti

Vincenzo Altino
Sulo. Wala
Ulene Altino
Me Me



2399 del Codice civile. Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere facoltativamente l'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico

sec. Persone fisiche
Francesco Carli
to loli

Vincenzo Altino
della Corte
Mario Altino
Carli



o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 18

(Il patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

ART.20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

sec. Pasquale fine
Francesco C. L.
T. L. L.

Vincenzo Altino
Luigi Totò
Maria Altino
Antonio L. L.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali - coincidenti con l'anno solare - con decorrenza dal primo gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio avrà durata dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2024. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di

*sc. Francesco J. se
Francesco Carlucci
G. L. L.*

*Giuseppe Altino
Luigi Tocco
Mario Altino
Antonio Lina*



attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Qualità di volontario)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17,

sc. Poquele / re
Francesco Carlu
Trotti

Vincenzo Altino
Luigi Gade
Mario Altino
Bruno Lina

comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre Associazioni di Promozione Sociale operanti in identico o analogo settore, secondo quanto

sec. Pasquale Jire
Francesco Cento
Tobedi

Vincenzo Altieri
Luigi Tosti
Mario Altieri
Giovanni Neri

deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

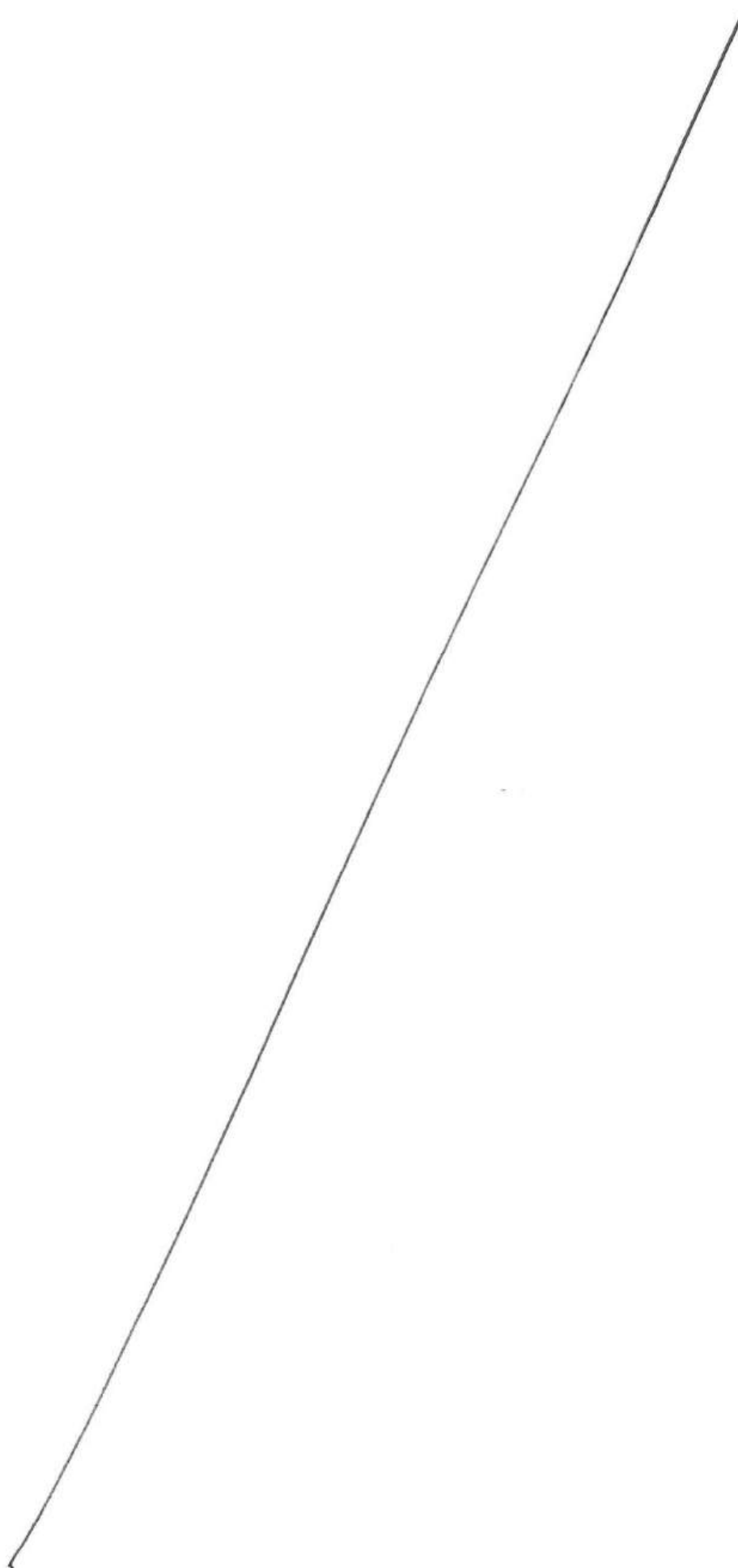
Letto firmato e sottoscritto.

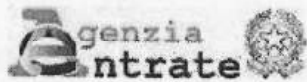
Il Presidente

see Pasquale fine
Federico Rullo
Chetoli

Il Segretario

Vincenzo Altus
Luigi Tasso
Marino Altus
Stefano fine





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: VALLO DELLA LUCANIA

Registrazione di Atto Privato

Il 15/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE7, serie 3, numero 198

data di stipula: 10/04/2026

ident.vo telematico: TE726L000198000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LSIPQL75L03G793P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92023940650				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

